

## **Efficacia probatoria delle attestazioni effettuate dall'ufficiale giudiziario**

**INTERVENTO DELLA SUPREMA CORTE A PROPOSITO DELLE ATTESTAZIONI COMPIUTE DALL'UFFICIALE GIUDIZIARIO IN SEDE DI NOTIFICA DEGLI ATTI, E DEI RIMEDI CONCESSI ALL'IMPUTATO PER CONTESTARNE LA VERIDICITÀ.**

Tra i motivi di ricorso, l'imputato deduceva la nullità della citazione in appello, in quanto l'ufficiale giudiziario aveva erroneamente attestato che l'imputato si era trasferito, come da informazioni assunte in loco, e che il relativo nominativo non era riportato sulle cassette postali o sui citofoni. Nel rigettare il ricorso, la Cassazione ha affermato che le attestazioni dell'ufficiale giudiziario «sono assistite da pubblica fede». In particolare, «la mancata previsione nell'art. 168 c.p.p. del principio circa la natura "fidefacente" fino ad impugnazione di falso del contenuto della relata di notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario con riguardo a quanto egli attesti aver fatto o essere avvenuto in sua presenza non significa che il giudice possa liberamente valutare la falsità di un estremo documentato nella relazione sulla base di quanto la parte adduce, ma comporta soltanto la caduta del presupposto dell'incidente di falso in omaggio al principio della semplificazione e speditezza del processo; ne consegue che restano sottratte alla libera valutazione del giudice le attestazioni concernenti i fatti compiuti dall'ufficiale notificatore e quelli avvenuti in suo cospetto, e che se la parte vuole addurre la falsità delle modalità emergenti dalla relata non può provarle se non dimostrando che il pubblico ufficiale ha commesso il reato di cui all'art. 479 c.p.», ossia il falso ideologico in atto pubblico. L'imputato, in sostanza, deve conseguire un «risultato analogo a quello raggiungibile in sede civilistica attraverso la querela di falso».